

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Maggio 2011)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Quote emissione, norme</i>
Riferimento	GUUE n. L. 130 del 17-05-2011
Estremi	Decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011
Titolo	Decisione della Commissione che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Contenuti	<p>La decisione si applica all'assegnazione gratuita di quote di emissioni nell'ambito di impianti fissi secondo la direttiva 2003/87/CE nei periodi di scambio a partire dal 2013, ad eccezione dell'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento della produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>Ciascuno Stato membro dovrà individuare tutti gli impianti situati nel proprio territorio che soddisfano le condizioni per beneficiare dell'assegnazione gratuita di quote ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, nonchè tutte le centrali elettriche che producono calore e gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dal sistema dell'Unione ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.</p> <p>Gli Stati membri dovranno dividere ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l'assegnazione in uno o più dei sottoimpianti secondo diverse tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;d) un sottoimpianto con emissioni di processo. <p>I sottoimpianti dovranno corrispondere possibilmente a parti fisiche dell'impianto. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, quelli oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per gli impianti con emissioni di processo gli Stati membri stabiliranno se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosectore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE</p> <p>Gli Stati membri dovranno prescrivere ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>né doppi conteggi. Ciascun gestore dovrà trasmettere anche una relazione metodologica contenente una descrizione dell'impianto, il metodo di compilazione applicato, l'indicazione delle varie fonti di dati, i vari passaggi dei calcoli e, se del caso, le ipotesi formulate e la metodologia applicata per attribuire le emissioni ai vari sottoimpianti.</p> <p>Sulla base dei criteri esposti nell'art. 7 verranno poi attribuiti a ciascuno sottoimpianto un "livello di attività".</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Emissioni industriali, forum europeo</i>
Riferimento	GUUE n. 146 del 17-05-2011
Estremi	Decisione 2011/C/146 della Commissione del 16 maggio 2011
Titolo	Decisione della Commissione che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali
Contenuti	<p>La Decisione riguarda l'istituzione di un forum per promuovere lo scambio di informazioni in materia di emissioni industriali. In particolare, il forum si occuperà di:</p> <p>a) fornire un parere sulle modalità pratiche per lo scambio di tali informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3;</p> <p>b) fornire un parere sul contenuto proposto dei documenti di riferimento delle BAT ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva.</p> <p>Il forum dovrà essere formato dagli Stati membri, da organizzazioni internazionali che rappresentano le industrie interessate dalle attività di cui all'allegato I della direttiva e dalle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. Tali organizzazioni dovranno avere un grado accettabile di rappresentanza europea.</p> <p>La Commissione potrà consultare il forum su qualsiasi questione relativa all'articolo 13 della direttiva o su qualsiasi questione relativa alle BAT come definito all'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva stesso ed esso potrà anche istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>REACH, cadmio</i>
Riferimento	GUUE n.134 del 21-05-2011
Estremi	REGOLAMENTO (UE) N. 494/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2011

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Titolo	modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio)
Contenuti	<p>L'uso del PVC riciclato nella fabbricazione di determinati prodotti per l'edilizia, utile perché permette di riutilizzare il PVC a fine vita, può però contenere cadmio (classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B). Pertanto, si è reso necessario fissare un tenore massimo di cadmio più elevato per questi prodotti per l'edilizia, per evitare la messa in discarica o l'incenerimento del PVC e il conseguente rilascio nell'ambiente di anidride carbonica e dello stesso metallo.</p> <p>Si prevede d'altro canto che, per effetto del divieto di utilizzare cadmio nella fabbricazione del PVC, il tenore di cadmio nei prodotti per l'edilizia fabbricati partendo da PVC riciclato diminuirà gradualmente. Pertanto, viene decisa una revisione del tenore massimo di cadmio ammesso e l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 viene di conseguenza modificato come indicato nell'allegato del regolamento in oggetto.</p> <p>Tale regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 10 gennaio 2012.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Autoveicoli a basso impatto, metano, GPL</i>
Riferimento	GU n. 102 del 4-5-2011
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICATO
Titolo	Sospensione dell'intervento a favore delle installazioni sulle autovetture circolanti di impianti a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
Contenuti	Il comunicato informa che, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 3, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'avvenuto utilizzo dell'80% delle risorse disponibili, per l'anno 2011, per le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modifiche e integrazioni, per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti di autotrazione alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL), le prenotazioni delle richieste di contributo sul sistema informatico del Consorzio Ecogas verranno sospese, in modo automatico, al raggiungimento del 100% dello stanziamento disponibile e verranno inserite nella lista d'attesa che rimarrà attiva fino al 30 maggio 2011.

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Link	www.gazzettaufficiale.it
-------------	--

Parole chiave	<i>Sistri, tracciabilità dei rifiuti</i>
Riferimento	GU n. 86 del 14-4-2011
Estremi	DM 18 febbraio 2011, n. 52
Titolo	Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Contenuti	<p>E' stato pubblicato l'atteso "Tu Sistri" di riordino della disciplina, che conferma la data del 1° giugno 2011 per la definitiva partenza del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e sposta al 30 aprile di ogni anno il termine ultimo per il versamento dei contributi. All'art. 3 vengono indicati i soggetti per cui l'iscrizione al SISTRI è obbligatoria e all'art. 4 quelli per cui è facoltativa. All'art. 11 vengono riportate tutte le informazioni da fornire al SISTRI: gli operatori iscritti al SISTRI dovranno comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi USB a loro forniti. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI e' riportata nelle Schede SISTRI di cui all'allegato III e pubblicate sul sito internet http://www.sistri.it/. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede SISTRI sono disponibili sul sito internet http://www.sistri.it/.</p> <p>La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica ed e' responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.</p> <p>Con l'esclusione dei casi previsti all'art.12, qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettività ad internet, la Scheda SISTRI -AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Parole chiave	<i>Sistri, rifiuti</i>
Riferimento	GU n. 103 del 5-5-2011
Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMUNICATO
Titolo	Comunicato relativo all'emanazione della circolare 2 marzo 2011, concernente modifiche agli obblighi di comunicazione annuale in tema di rifiuti
Contenuti	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, in data 2 marzo 2011 ha emanato una circolare recante indicazioni operative per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge n. 70/1994, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 e all'art. 12 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato con il decreto ministeriale 22 dicembre 2010. La circolare e' consultabile presso i siti istituzionali del Ministero www.miniambiente.it , dell'Albo nazionale gestori ambientali www.albogestoririfiuti.it e del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti www.sistri.it .
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Inquinamento atmosferico, motori a combustione interna</i>
Riferimento	GU n. 123 del 28-5-2011
Estremi	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 3 marzo 2011
Titolo	Recepimento della direttiva 2010/26/UE della Commissione che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
Contenuti	<p>Per macchina mobile non stradale si intende, ai sensi della Direttiva 97/68 come modificata dalla Direttiva 2010/26 qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna, quale specificato nell'allegato alla Direttiva</p> <p>E' consentito, come indicato all'art. 2, a decorrere dal 2 aprile 2010, giorno successivo della data di pubblicazione della direttiva 2010/26/UE oggetto del presente decreto di recepimento, rilasciare l'omologazione per i motori a controllo elettronico conformi ai requisiti di cui agli allegati I, II, III, V e XIII del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	recepimento della direttiva 97/68/CE, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal 31 marzo 2011.
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Servizi idrici</i>
Riferimento	G.U. n. 110 del 13 maggio 2011
Estremi	D.L. 13 maggio 2011, n. 70
Titolo	Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia
Contenuti	In materia ambientale è da segnalarsi (art. 10, commi 11-28) l'istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, organismo indipendente dal Governo con il compito di garantire l'osservanza dei principi di cui al D.Lgs. 152/2006 "in tema di risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici". Il nuovo organismo collegiale - costituito da tre membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente - prende il posto della Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche istituita dal D.Lgs 152/2006.
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>Life + environment 2008, finanziamenti</i>
Riferimento	GU n. 110 del 13-5-2011
Estremi	DM 8 febbraio 2011 n.4
Titolo	Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + Environment 2008 ENV/IT/000428 «Monitoring for soil protection - (SOILPRO)», di cui al regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987
Contenuti	Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + di durata quadriennale, e' autorizzato il cofinanziamento statale di 227.212,00 euro al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Parole chiave	<i>IV conto energia, Rinnovabili</i>
Riferimento	GU n. 109 del 12-5-2011
Estremi	DM 5 maggio 2011
Titolo	Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
Contenuti	<p>Il decreto ministeriale determina una nuova disciplina delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il provvedimento infatti si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.</p> <p>Il testo elimina ogni limite alla produzione con un nuovo sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. Nel periodo transitorio, fino al 2013, è prevista una diminuzione graduale degli incentivi per allineare il nostro Paese ai livelli comunitari. Inoltre un tetto di spesa massima ed un registro tenuto dal GSE solo sui grandi impianti (superiori a 1 MW su tetto e 200 kW a terra), consentiranno di limitare i fenomeni speculativi.</p> <p>Per i "piccoli impianti", realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1.000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, non è previsto alcun tetto di spesa. La tariffa percepita viene determinata dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell'iter di connessione da parte del gestore di rete, in conformità con i tempi e le relative sanzioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nel caso in cui i ritardi facessero perdere il diritto a una determinata tariffa incentivante, il proprietario dell'impianto avrà diritto a ricevere un indennizzo. Con questo nuovo sistema si prevede di raggiungere la competitività della tecnologia già al 2017.</p> <p>Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per rafforzare e potenziare la filiera industriale italiana attiva nella produzione di impianti fotovoltaici; si segnalano, tra le novità: il premio di 5 centesimi di euro per kWh in caso di</p>

	impianti FV che vanno a sostituire coperture in eternit (articolo 13, comma 1-c) e un premio del 5% (art. 13, co. 1-d) per gli impianti che hanno un costo di investimento, ad esclusione di quelli relativi al lavoro, che sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'UE.
Link	www.gazzettaufficiale.it

BANDI

Riferimento	GU n. 123 del 28-5-2011 <i>Nota:</i> Errata corregge nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 133 del 10 giugno 2011.
Estremi	COMUNICATO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Titolo	Presentazione delle proposte di progetto LIFE+ 2011
Contenuti	I moduli e le Linee guida per i candidati 2011, contenenti le spiegazioni dettagliate sull'ammissibilità e sulle procedure, sono disponibili sul sito web della Commissione europea http://ec.europa.eu/environment/life/fubding/lifeplus.html e sul sito web del MATTM http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html Call_for_proposal_2011.html&lang=it
Data scadenza	18 luglio 2011 ore 17.00
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*